



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 1841 del 01/09/2025

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STEADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD OVEST ANNO 2025 2° STRALCIO. CIG B78F39459D CUP G37H22002810001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE CAT OG3 IMPRESA CROVETTI DANTE SRL . CUP G37H22002810001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 02/07/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 253.157,09 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.c) del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 (c.d. correttivo appalti) con Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 05/08/2025 e relativa presa d'atto del Rup n. 1742 del 08/08/2025 del all'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F. e P. IVA 002605503663 per un importo contrattuale netto di € 244.885,07 di cui € 240.885,07 per lavori e € 4.000,00 per oneri di sicurezza

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 01/09/2025 in via anticipata prima della stipula del contratto attualmente in corso di stipula.

In data 27/08/2025 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 29261 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice CANOVI COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **rifacimento di manto stradale** rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa CROVETTI DANTE SRL con sede in Pievepelago (MO) via Villaggio Artigiano 57 Cod. Fisc. e P.IVA 02027590369 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi per € 4.396,12 al cap.4178/2 pren. 2281/25 e per € 25.603,88 al cap. 4763 pren. 2283/25 del Peg 2025).

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma nelle sezioni "Movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno, sbancamenti" e "Demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n.16767 del 05/06/2025 valido fino al 23/02/2026.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ◇ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ◇ ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 si è impegnata ad affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a p.m.i
- ◇ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ◇ ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
  - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24
  - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
  - attestazione SOA

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Precisato:

-che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall'appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell'art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);
- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto/lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49,90% dell'importo complessivo della categoria unica prevalente OG3.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 122.197,65, pertanto, detratto il presente subappalto di € 30.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 92.197,65.

Si dà atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica (OG3 cl. IV BIS) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale documento n. T 615906785 del 20/08/2025 e che essendo in possesso di attestazione Soa in classifica superiore alla III non è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a punti nei cantieri.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via

Cimone 3 C.F. e P. IVA 002605503663 a subappaltare all'impresa CROVETTI DANTE SRL con sede in Pievepelago (MO) via Villaggio Artigiano 57 Cod. Fisc. e P.IVA 02027590369 i lavori lavori di **rifacimento di manto stradale** rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € **30.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INPS\_46412547 del 21/06/2025 valido fino al 19/10/2025;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA in cat. OG3 cl. IV BIS, che lo esonera altresì dagli adempimenti previsti dalla c.d. patente a punti nei cantieri;

4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è una piccola impresa secondo la definizione dell'allegato I.1 art. 1 lettera o) del D.Lgs n. 36/2023 e delle Raccomandazioni n. 2003/361/CE pertanto è rispettato il principio di cui all'art. 119 comma 2 ultimo capoverso;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dalla lettera d'invito, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 il subappaltatore ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il medesimo contratto (cod. F018 CCNL Edilizia PMI Aniem Confapi) che applica l'appaltatore;

7) di dare atto che la ditta subappaltatrice CROVETTI DANTE SRL risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma nelle sezioni "Movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno, sbancamenti" e "Demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n.16767 del 05/06/2025 valido fino al 23/02/2026;

8) di dare atto che il codice CIG è B78F39459D e il codice C.U.P. è G37H22002810001;

9) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 92.197,65 come importo limite subappaltabile di contratto;

10)di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CANOVI COSTRUZIONI SRL, alla Ditta subappaltatrice CROVETTI DANTE SRL,al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

11)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;

12)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03 F. 1195.2 rif arch. 1098.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)